

**COMUNE DI FRASSINELLE POLESINE**

Provincia di Rovigo

**COPIA****VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE****N. 37  
del 23-12-21**

Adunanza Straordinaria di Prima Convocazione - Seduta Pubblica

<b>Oggetto:</b>	REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2020
-----------------	---

L'anno **duemilaventuno**, addì **ventitre** del mese di **dicembre** alle ore **21:00**, in modalità telematica a mezzo collegamento tramite Google Meet, si è riunito il Consiglio Comunale convocato. Eseguito l'appello, risultano:

<b>CALZAVARINI RENZO</b>	<b>P</b>	<b>ROSSI MARCO</b>	<b>P</b>
<b>SALVAN MICHELE</b>	<b>P</b>	<b>TOSINI MARTINA</b>	<b>P</b>
<b>MERLINI MARTINA</b>	<b>P</b>	<b>SECCHIERO LUCIANO</b>	<b>P</b>
<b>FORESTAN GIGLIOLA</b>	<b>A</b>	<b>PESCANTIN ROSSELLA</b>	<b>A</b>
<b>AGOSTINI MATTEO</b>	<b>P</b>	<b>PESCANTIN GABRIEL</b>	<b>A</b>
<b>BALINI GIANFRANCO</b>	<b>P</b>		

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. BALLARIN ALESSANDRO, anch'egli collegato tramite Google Meet, CALZAVARINI RENZO, nella sua qualità di Sindaco – Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei consiglieri Sigg.:

SALVAN MICHELE  
MERLINI MARTINA  
BALINI GIANFRANCO

invita il consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  
F.to CALZAVARINI RENZO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr. BALLARIN ALESSANDRO

---

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 c.1 T.U.E.L. approvato con D. LGSL. 18.08.2000 N° 267

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica

F.to BALLARIN ALESSANDRO

---

N° 65 REG. PUBBL.

Copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 25-01-2022

La Responsabile Area Amministrativa  
Dott.ssa Laura Vallese

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che il presente atto, non soggetto a controllo preventivo di legittimità, è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 25-01-2022. Non sono state presentate contro di esso nei primi dieci giorni di pubblicazione osservazioni od opposizioni.

Frassinelle Polesine, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
F.to Dr. BALLARIN ALESSANDRO

---

Copia conforme all'originale  
Frassinelle Polesine, li 25-01-2022

La Responsabile Area Amministrativa  
Laura Vallese

## IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

RICORDATO che con deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 25.4.2015 è stato adottato il piano operativo di razionalizzazione, ai sensi dell'art. 1, comma 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, e, successivamente, con deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 27.4.2016 è stata approvata la relazione sullo stato di attuazione;

VISTO che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, comma 1), le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- ñ esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, T.U.S.P.;
- ñ ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, comma 3, T.U.S.P.);

RICHIAMATO allo scopo l'art. 4, comma 2, del D. Lgs. 175/2016 – TUSP - che espressamente recita:

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'[articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#);*
- c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'[articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#), con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'[articolo 17, commi 1 e 2](#);*
- d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'[articolo 3, comma 1, lettera a\), del decreto legislativo n. 50 del 2016](#).*

RILEVATO che, per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato la revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 28.9.2017, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (**annuale entro il 31 dicembre di ogni anno**), ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P.;

TENUTO conto che con la citata deliberazione 41/2017 è stato disposto:

- di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni attive possedute dal Comune di Frassinelle Polesine alla data del 23 settembre 2016, dando atto che la stessa costituisce, ai sensi

dell'art. 24, comma 2, del T.U.S.P., aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione, già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, della Legge 23/12/2014, n. 190, con precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 25.4.2015, esecutiva ai sensi di legge;

- di dare atto che possono essere mantenute senza interventi di razionalizzazione di cui all'art. 20, comma 2, del T.U.S.P. le partecipazioni nelle società Azienda Servizi Strumentali S.r.l., Acquevenete s.p.a. e Ecoambiente s.r.l.;
- di dare atto altresì che l'Ente non detiene alcuna partecipazione indiretta in società (quotate e non quotate) per il tramite di una società/organismo sottoposta a controllo da parte dello stesso;

VISTI gli "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche (art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014)", emanati in data 20.11.2019 dal Ministero Economia e Finanze, condivisi con la Corte dei Conti, che forniscono chiarimenti agli enti coinvolti nell'attività di monitoraggio, in merito all'applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 175/2016;

APPURATO, inoltre, che l'adempimento di cui al presente provvedimento si integra con la rilevazione annuale delle partecipazioni detenute dai comuni, cui gli stessi sono tenuti ai sensi dell'art. 17 del D.L. 90/2014, tramite l'apposito applicativo web del sito ministeriale;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del Testo Unico delle Società Partecipate devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RILEVATO che l'art. 20 del TUSP dispone che, annualmente, le amministrazioni pubbliche effettuano un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dell'art. 20, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

DATO atto che l'art. 20 c. 2 del TUSP impone la dismissione delle società nei seguenti casi, anche se ricorre una sola delle condizioni elencate:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'[articolo 4](#);
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; *(per i provvedimenti di ricognizione riferiti agli anni 2017-2018 il fatturato medio di riferimento è di 500.000 euro; il limite di 1 milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul fatturato medio del triennio 2017-2019);*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'[articolo 4](#);

RITENUTO, inoltre, ai sensi di quanto riportato nei sopra citati "Indirizzi" del MEF e della Corte dei Conti, di non procedere all'analisi delle partecipazioni detenute dal Comune in consorzi, aziende speciali in quanto, anche tali enti, rientrano nel perimetro soggettivo del testo unico e quindi sono tenuti all'adozione dei menzionati piani;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che, secondo i menzionati Indirizzi emanati dal Mef, sono tenute alla razionalizzazione periodica le amministrazioni che detengono partecipazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta;

PRECISATO che una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata, come risultante dall'**allegato A** alla presente deliberazione, redatto secondo le indicazioni fornite negli "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche (Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e Art. 17 D.L. n. 90/2014)" adottati congiuntamente dal Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei Conti;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio, anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, pena l'applicazione di sanzioni a carico degli enti locali, con successiva comunicazione dell'esito sia al MEF che alla Corte dei Conti;

VISTO l'allegato piano di razionalizzazione (**Allegato A**) nel quale vengono elencate e analizzate le partecipazioni societarie detenute direttamente e indirettamente dal Comune di Frassinelle Polesine con riferimento alla data del 31.12.2020 ed in particolare:

#### **Partecipate Dirette:**

**ACQUEVENETE SPA** – quota detenuta al 31.12.2020 pari a 0,14% (gestore in house del servizio idrico integrato, nasce dalla fusione per incorporazione di Polesine Acque Spa e Centro Veneto Servizi Spa; dal 01.12.2017 subentra Acquevenete in tutti i rapporti giuridici della precedente partecipata Polesine Acque, con effetti contabili e fiscali al 01.01.2017). Con riferimento all'esito di cui all'art 20 del TUSP si evidenzia che trattasi di società che produce un servizio di interesse generale (ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a) del D.Lgs 175/2016), è dotata di dipendenti, il fatturato medio conseguito nell'ultimo triennio risulta superiore ai 500.000 euro e negli ultimi cinque esercizi non ha riportato risultati negativi d'esercizio. Società da mantenere in quanto in possesso dei requisiti previsti dal TUSP.

**AS2 S.r.l.** – quota detenuta al 31.12.2020 pari al 0,097% (società in house) svolge un'attività rientrante nell'art. 4 c. 2 lett. d) del D.lgs. 175/2016 (produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni in particolare gestisce sistemi tecnologici ed informatici a supporto delle pubbliche amministrazioni); non rientra in nessuna delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2 del decreto stesso in quanto è dotata di dipendenti, i risultati d'esercizio degli ultimi 5 anni risultano positivi nonché il fatturato medio del triennio è superiore ad € 500.000. Società da mantenere che non necessita di interventi di razionalizzazione.

**ECOAMBIENTE S.R.L.** – quota detenuta al 31.12.2020 pari a 0,5012% (gestore in house del servizio di raccolta di rifiuti solidi non pericolosi, nasce dalla fusione inversa per incorporazione del

Consorzio RSU in Ecoambiente, dal 17.12.2020 subentra Ecoambiente s.r.l. in tutti i rapporti giuridici del precedente Consorzio RSU, con effetti contabili e fiscali dal 01.01.2020). Con riferimento all'esito di cui all'art 20 del TUSP si evidenzia che trattasi di società che produce un servizio di interesse generale (ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a) del D.Lgs 175/2016), è dotata di dipendenti, il fatturato medio conseguito nell'ultimo triennio risulta superiore ai 500.000 euro e negli ultimi cinque esercizi non ha riportato risultati negativi d'esercizio. Società da mantenere in quanto in possesso dei requisiti previsti dal TUSP.

**ATTIVA S.P.A** – quota detenuta al 31.12.2020 pari al 0,01% (società in house) svolge un'attività rientrante nell'art. 4 c. 2 lett. d) del D.lgs. 175/2016 (produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni).

### **Partecipate indirette:**

Per quanto attiene le società indirette del Comune di Frassinelle Polesine, partecipate per il tramite della società Acquevenete S.p.a., si precisa che nella presente revisione periodica **vengono considerate solo le partecipazioni ancora attive alla data odierna** (e quindi non sono considerate quelle dismesse).

Come già esposto, in data 01.12.2017, è stata costituita Acquevenete S.p.a., a seguito di fusione per incorporazione del Centro Veneto Servizi – CVS S.p.a. con Polesine Acque S.p.a. (nella quale il Comune di Frassinelle Polesine partecipava direttamente con una quota del 0,64%), pertanto la revisione straordinaria, svolta ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 175/2016 da parte del Comune di Frassinelle Polesine in data 28/9/2017, con riguardo alle partecipazioni detenute al 23/9/2016, non contemplava le allora partecipazioni indirette del CVS.

Risultano oggetto di analisi dell'allegato piano, cui si rimanda per una più dettagliata trattazione, le seguenti partecipazioni indirette, per il tramite di **Acquevenete S.p.a.:**

- ✓ **VIVERACQUA S.C.A R.L.:** (11,84% partecipata da Acquevenete) – opera come Centrale di committenza, servizi di coordinamento a favore delle società aderenti.

Per quanto attiene le società indirette del Comune di Frassinelle Polesine, partecipate per il tramite della società Ecoambiente s.r.l. si precisa che nella presente revisione periodica **vengono considerate solo le partecipazioni ancora attive alla data odierna** (e quindi non sono considerate quelle dismesse).

Come già esposto, in data 17.12.2020, è stata costituita Ecoambiente s.r.l., a seguito di fusione inversa per incorporazione del Consorzio RSU.

Pertanto risultano oggetto di analisi dell'allegato piano, cui si rimanda per una più dettagliata trattazione, le seguenti partecipazioni indirette per il tramite di **Ecoambiente s.r.l.:**

- ✓ **POLARIS S.R.L.** (2% partecipata da Ecoambiente) – opera come centrale di committenza nella gestione dei rifiuti speciali a favore delle società aderenti.
- ✓ **POLESINE TLC s.r.l.** (2% partecipata da Ecoambiente) – opera come centrale di committenza nella progettazione e gestione della prima rete WIFI Pubblica, a favore delle società aderenti.

DATO ATTO che il Comune di Frassinelle Polesine non può autonomamente assumere alcuna determinazione in ordine alle suddette partecipazioni indirette, trattandosi di società alle quali, indirettamente, partecipa unitamente agli altri comuni soci di Acquevenete S.p.A. ed Ecoambiente s.r.l.;

RILEVATO che dal piano di revisione annuale non emergono partecipazioni da dismettere o alienare;

TENUTO conto del parere espresso dall'Organo di revisione, acquisito con prot. n. 5990 del 14/12/2021 ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere tecnico, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, parte integrante dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 – 1° comma e art. 157 bis – 1° comma del D.Lgs. 267/2000;

DATO atto che, con il rilascio del parere tecnico favorevole della presente proposta di deliberazione, il Responsabile del Servizio attesta l'insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dall'esercizio della funzione, di cui al presente provvedimento, in capo al responsabile firmatario del presente atto;

DATO atto che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito, ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000 e s.m.i., il parere contabile favorevole;

Con la seguente votazione espressa nelle forme di legge:

- Consiglieri presenti e votanti n. 8;
- favorevoli n. 8;
- contrari n. /;
- astenuti n. /;

### **DELIBERA**

- 1) di approvare l'allegato Piano di razionalizzazione 2021 delle partecipazioni detenute alla data del 31.12.2020 (allegato sub A), redatto secondo gli "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche (Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014)" emanati congiuntamente da Dipartimento del Tesoro e Corte dei Conti;
- 2) di incaricare l'ufficio preposto agli adempimenti conseguenti, quali l'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
- 3) che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
- 4) di disporre che la deliberazione consiliare venga pubblicata nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.